



Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A.  
Sede Legale: Udine, via Marinoni 55  
Sede Amministrativa: Tavagnacco (UD), Via Alpe Adria 6  
Capitale Sociale Euro 318.187.600,00  
Codice Fiscale - Partita IVA - Iscr. Reg. Imp. (UD) 01452770306  
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5362  
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari - Gruppo Hypo Alpe-Adria-Bank  
ABI 3011.4 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

## FOGLIO INFORMATIVO Rilascio di garanzia – Italia

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

**Denominazione e forma giuridica:**
**Sede legale:**
**Sede amministrativa:**
**Indirizzi telematici e recapito telefonico:**

HYPO ALPE-ADRIA-BANK S.p.A.

Via Marinoni 55 – Udine

Via Alpe Adria 6 – Tavagnacco (UD)

[www.hypo-alpe-adria.it](http://www.hypo-alpe-adria.it)
[bank.italy@hypo-alpe-adria.com](mailto:bank.italy@hypo-alpe-adria.com)

tel. 0432.537211

fax. 0432.538.551

3011.4

5362

Gruppo Hypo Alpe-Adria-Bank

(UD) 01452770306

**Codice ABI:**
**Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:**
**Gruppo bancario di appartenenza:**
**Numero di iscrizione al Registro delle imprese:**

### Sezione da compilare solo in caso di offerta Fuori Sede

Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto sotto indicato, a loro dipendenti o collaboratori, costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo. Di seguito si riportano le generalità del soggetto proponente.

**Nome e Cognome del soggetto proponente** \_\_\_\_\_

**Indirizzo** \_\_\_\_\_

**Numero di telefono** \_\_\_\_\_

**Indirizzo e-mail** \_\_\_\_\_

**Numero di iscrizione all'albo** \_\_\_\_\_

### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

**Struttura e funzione economica**

Con il rilascio di garanzia la banca si impegna ad assumere o a garantire un'obbligazione di un terzo. In particolare, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l'obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con i rilasci di garanzia, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l'obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei rilasci di garanzia assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio cliente.

In caso di mutuo, apertura di credito o altri contratti di finanziamento assistiti da garanzie personali e/o reali, il cliente ha diritto di surrogare (sostituire) la banca finanziatrice con un altro creditore e con subentro di quest'ultimo nelle predette garanzie, senza applicazione di penali o di oneri, anche indiretti (è la cosiddetta portabilità del mutuo, ai sensi dell'art. 120 quater del decreto legislativo 385 del 01/09/1992 (Testo Unico Bancario), e con il mantenimento dei benefici fiscali. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo/finanziamento, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi.

**Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.

### CLIENTELA DESTINATARIA

Il presente foglio informativo è rivolto ad ogni tipologia di clientela compresi i clienti al dettaglio.

Per "clienti al dettaglio" si intendono i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Per "consumatore" si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

### CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO O DELL'OPERAZIONE

| CONDIZIONI DI SPESA  | VOCI DI COSTO | VALORE CONDIZIONE  |
|--|---------------|--------------------|
| Commissione annua:   |               |                    |
| per durata inferiore o uguale a 12 mesi  |               | 2,40%              |
| per durata superiore a 12 mesi e fino a 18 mesi  |               | 2,80%              |
| per durata superiore a 18 mesi e fino a 24 mesi  |               | 2,80%              |
| per durata superiore a 24 mesi   |               | 3,20%              |
| con un minimo di   |               | Euro 30,00         |
| Il calcolo delle commissioni è proporzionato ai mesi di durata della garanzia  |               |                    |
| Periodicità di addebito commissione  |               | Annuale/anticipata |
| Spese per rilascio garanzia (per pratica)  |               | Euro 30,00         |
| Contributo obbligatorio al Fondo di solidarietà (solo per rilascio di garanzie a tutela degli acquirenti di immobili da costruire – D.Lgs. 122/05) |               | 5 per mille        |
| Spesa invio estratto conto e/o rendiconto su supporto cartaceo   |               | Euro 0,00          |
| Spesa disponibilità estratto conto e/o rendiconto su HB Net  |               | Euro 0,00          |
| Spesa invio estratto conto e/o rendiconto tramite e-mail   |               | Euro 0,00          |
| Spesa invio comunicazioni di trasparenza su supporto cartaceo  |               | Euro 0,00          |
| Spesa disponibilità comunicazioni di trasparenza su HB Net   |               | Euro 0,00          |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Spesa invio comunicazioni di trasparenza tramite e-mail   | Euro 0,00          |
| Spesa invio altre comunicazioni delle garanzie su supporto cartaceo   | Euro 0,00          |
| Spesa disponibilità altre comunicazioni delle garanzie su HB Net  | Euro 0,00          |
| Spesa invio altre comunicazioni delle garanzie tramite e-mail   | Euro 0,00          |
| Spesa per duplicati e fotocopie   | Euro 0,50 a foglio |
| con un minimo di  | Euro 5,60          |
| con un massimo di   | Euro 50,00         |
| Recupero di eventuali spese documentate sostenute dall'Istituto ovvero di spese vive documentate reclamate da terzi |                    |

## RECESSO E RECLAMI

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° giorni 2 lavorativi

### Reclami

Il cliente può presentare un reclamo all'intermediario, anche per lettera raccomandata A/R, all'Ufficio reclami della banca (Ufficio Reclami della Hypo Alpe-Adria-Bank S.p.A., via Alpe Adria n.c. 6, 33010 Tavagnacco - UD) o per via telematica ([ufficioreclami@hypo-alpe-adria.com](mailto:ufficioreclami@hypo-alpe-adria.com)). L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Per maggiori indicazioni si può consultare il documento "Principali diritti del cliente" affisso in tutte le filiali e scaricabile dal sito internet della Banca. Resta ferma la possibilità per il cliente e per la Banca di ricorrere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria ordinaria.

- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia) con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel 06/674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it). Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo ovvero nel caso in cui la procedura di conciliazione non si dovesse attivare per mancata adesione di una delle parti.

## LEGENDA

|  |  |
|--|--|
| <b>Avallo</b>  | Garanzia in forza della quale il garante risponde nello stesso modo del soggetto per il quale è stata data.  |
| <b>Fidejussione</b>                                    | Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.          |
| <b>Commissioni periodiche</b>                          | La commissione viene addebitata, in ragione della durata della garanzia, dal rilascio della garanzia stessa con la periodicità e le modalità previste nel contratto. |
| <b>Contributo obbligatorio al Fondo di Solidarietà</b> | Importo stabilito annualmente con Decreto del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia   |
| <b>Periodicità addebito commissioni</b>                | E' la periodicità con cui vengono addebitate le commissioni  |